

“OSSI 1”¹

UN ESEMPIO DI DEGENERAZIONE DEL DIRITTO: LA “LEGGE OSSICINI”

*D'altronde non può sfuggirle che la massima parte della psicologia mondiale, della cultura psicologica, ecc., è fortemente impregnata di un atteggiamento "scienziata" e direi ferocemente comportamentista. Non c'è spazio per l'inconscio. (...)
Non si può ignorare che la 56 nasce ed è fatta per questo terreno, e che di qui passa la linea discriminante tra la psicoterapia in uso e la psicoanalisi (non tutta), tra la professionalizzazione e non.*

(Lettera di A. Alloisio a E. Perrella del 6/12/97)

Il professionismo è l'ultima maschera assunta dalla resistenza alla psicoanalisi, e la più pericolosa di tutte.
S.Freud

Un eccesso di diritto uccide il diritto
(Adagio)

Situazione

1) Dopo che con l'entrata in vigore della “legge Ossicini” la gran parte degli psicoanalisti italiani ha deciso di fare domanda per esercitare la psicoterapia, l'Ordine degli psicologi ne ha tratto il seguente sillogismo: “Se gli psicoanalisti hanno, di loro iniziativa e in massa, fatto domanda

¹ Questo è il primo atto di una trilogia dedicata alla “legge Ossicini”. Questo primo scritto, redatto nel 1998, è stato pubblicato nel n°81 de *il Ruolo terapeutico Rivista quadrimestrale di clinica e formazione psicoanalitica*, maggio 1999. Il testo che qui presentiamo (ottobre 2003), pur mantenendo largamente inalterati l'impianto e ampie porzioni dello scritto originario, è stato profondamente rimaneggiato in molte parti, particolarmente in quella iniziale. Si sono inoltre apportate numerose aggiunte.

Nel file in cui è memorizzato il testo appare etichettato come “Ossi 1”. La trilogia si compone pertanto di tre “Ossi”: al presente, faranno seguito gli “Ossi 2” e gli “Ossi 3”.

per essere autorizzati a esercitare da psicoterapeuti, domanda a cui nessuno li obbligava in quanto psicoanalisti esercitanti la psicoanalisi, *allora* anche la psicoanalisi è psicoterapia”. Ricordiamo tuttavia che l’art. 3 della legge 56/89, altrimenti detta “legge Ossicini” dal nome del suo principale promotore, non menziona la psicoanalisi tra le pratiche psicoterapeutiche da regolamentare statualmente, e che il Legislatore stesso ha motivato tale esclusione, documentata negli atti, e confermata anche dal fatto che il lemma “psicoanalisi”, incluso in un primo tempo nel testo della legge, ne è stato successivamente cassato dopo avere chiesto il parere di chi solo poteva averne la competenza e l’autorità: le Associazioni psicoanalitiche. Va precisato quindi che è l’Ordine degli psicologi, non il Legislatore, ad assumersi la responsabilità di dire che cosa è la psicoanalisi, a pretendere di includerla tra le psicoterapie, e perfino, in certi casi, a muovere l’accusa – nel caso di non iscrizione all’Albo degli Psicologi di uno psicoanalista – di abuso di professione.

Il fatto che l’intera S.P.I. e numerose altre importanti Associazioni psicoanalitiche abbiano infine sposato la causa della “legge Ossicini”, se ha un peso storico, giuridico, politico, economico enorme, non rende lo psicoanalista iscritto alle predette associazioni psicoanalitiche più avente diritto di esercitare la psicoanalisi dell’unico psicoanalista al mondo non incluso nell’elenco degli psicoterapeuti abilitati o nell’Albo degli psicologi.

Fino a quando l’articolo 3 della legge 56/89 non includerà il lemma “psicoanalisi”², è *certo* che si può esercitare la psicoanalisi nella piena legalità grazie a ciò che il Diritto chiama “permesso negativo”, secondo cui “è giuridicamente permesso tutto ciò che non è giuridicamente proibito”.

² Dati i tempi, prima o poi, sembra solo questione di tempo; ma il giorno che accadrà non sarà solo la psicoanalisi a cadere ma la libertà di Psicologia – cioè la libertà – che riguarda *tutti*. *The day after*, la legge di moto personale di ciascuno – ossia il suo pensiero – non potrà più essere distinta – con un proprio autonomo ambito – dal diritto dello Stato.

2) La tesi cruciale di tutto questo scritto sostiene, con Freud, non che “non si deve”, ma che *non si può* normare giuridico-statualmente la psicoterapia, per due ragioni.

Primo: la psicoterapia non esiste in quanto categoria o, con lemma giuridico, “fattispecie”: “la” psicoterapia è un falso in atto pubblico, per quanto un falso promosso a legge.

Secondo: le psicoterapie sono già normate dal diritto statale vigente. Infatti, qualunque rapporto tra due cittadini qualunque, uno dei quali domandi all'altro di apportargli soluzioni a “problemi” d'amore, d'affari, di salute, ecc. (non escludiamo per principio il caso della pranoterapia e della chiromanzia o affini, salvo denuncia per comprovata truffa) è un rapporto psicoterapeutico.

Fonti

Questo scritto deve tutto, o quasi, ad altri due scritti, e, in subordine, ad altri due. Li enumero nell'ordine, e nello stesso ordine li commenterò.

1) *Die Frage der Laienanalyse* (1926), di Sigmund Freud

2) *La questione laica. Ragione legislativa freudiana e ordini civili*, a cura di A. Ballabio, M. D. Contri, G. B. Contri (1990), Sic ed., Milano

3) *Antinomie epistemologiche nella psicologia contemporanea*, di Sadi Marhaba (1991), Giunti ed., Firenze

4) *Quale psicoterapia? Gli indirizzi psicoterapici in Italia: confronto e analisi*, di Sadi Marhaba e Maria Armezzani (1990), Liviana ed., Padova.

Questo scritto vorrebbe essere anche un invito alla loro ri-lettura appassionata, per una risoluzione, sul piano della ragione pratica, dei dubbi sollevati dalla cosiddetta “legge Ossicini” sulla professionalizzazione dello psicologo e sulla regolamentazione dell'attività psicoterapeutica. Preferiamo la dizione “legge Ossicini” all'altra – “legge n. 56 del 1989” – per dare soddisfazione a chi si è instancabilmente prodigato per quasi un ventennio a promuoverla e a farla approvare.

Specialisti della psiche e umanità selvaggia. *Die Frage der Laienanalyse*

Tradotto nelle *Opere* di Boringhieri col titolo *Il problema dell'analisi condotta da non medici*, alla lettera si deve tradurre *La questione dell'analisi laica*, che è appunto tutta un'altra... questione. Al punto che, se volessimo correggere freudianamente l'orientamento di pensiero implicito nel titolo adottato nelle *Opere di Sigmund Freud*, dovremmo tradurre: *Il problema dell'analisi condotta da non laici*, dove “problema” si deve intendere nello stesso senso in cui si dice di “avere dei problemi (da risolvere)”. In altri termini, se un medico conduce l'analisi da medico (non da psicoanalista) questo è un (suo) problema. Praticare l'analisi è infatti un problema solo per chi la pratica non da psicoanalista ma, appunto, da medico, da psicologo, da psicoterapeuta, da psichiatra, ecc., cioè non da laico ma, appunto, da professionista, esperto, specialista. “Psicoanalista laico” vuol dire avere fatto *tabula rasa* di qualsiasi professione si praticasse prima di praticare la psicoanalisi, che non potrà mai essere una professione nel senso del professionismo moderno, così come è definito, per esempio, in un libro che appunto si intitola *La professione di psicoanalista*:

“Lo psicoanalista sembra oggi aver acquisito una legittimità sociale: è l'esperto del più immateriale degli ambiti, quello della soggettività e delle sofferenze”.³

Che lo psicoanalista sia “un *esperto* delle sofferenze” è già grossa, è una grossa menzogna, ma farlo diventare un esperto della *soggettività* è il più offensivo degli insulti⁴. Ora, è proprio questo, come vedremo, che la “legge Ossicini” vuole promuovere per legge: da una parte gli *esperti in soggettività*, autorizzati dallo Stato; dall'altra i *selvaggi*, ossia l'intera

³ Maria Antonietta Trasforini, *La professione di psicoanalista*, Boringhieri, Torino 1991, quarta di copertina.

⁴ Se, in quanto psicoanalista, fossi giudicato un esperto della soggettività, l'essere gettato nella Geenna sarebbe per me il più immediato dei desideri.

comunità umana, a cui ogni “soggettività”, cioè psicologia, è revocata per principio, in quanto per la “legge Ossicini” l’intera comunità umana è supposta radicalmente incompetente nello statuire rapporti di privilegio.

Con la “legge Ossicini” lo Stato, tramite l’istituzione di Ordini professionali, assume facoltà giurisdizionale sulla facoltà soggettiva di istituire quelle norme di rapporto per la soddisfazione che, nel linguaggio tecnico della psicoanalisi, vengono designate col nome di “transfert”. “Transfert” significa: libera facoltà di scegliere o di investire sul *pensiero* di un altro – giudicato degno (all’altezza), a torto o a ragione – per incrementare, per suo mezzo, il proprio interesse personale, qualunque esso sia (se mi metto con qualcuno e stringo con lui un patto è solo per interesse, e lo è al massimo grado quando si tratta di amore). Questo investimento, come ogni investimento, include la possibilità di un decremento o di un fallimento. In questo caso il socio o partner *d’affari* (comunque d’affari, compresi quelli cosiddetti “del cuore”) rivelatosi deludente, inadeguato o peggio, dà al soggetto il metro – con cui spetta a lui solo decidere di misurarsi – della sua (in)competenza nel giudicare. La sanzione penale patita è il contrappasso di un deficit della facoltà di giudizio, del non avere saputo porre norme universali valide e efficaci per la soddisfazione; ma è anche la misura della libertà individuale, perché il soggetto, costantemente a un bivio (un bivio che è logicamente immanente alla stessa facoltà del giudizio), può correggere il suo errore. Ora, la “legge Ossicini” interviene proprio a proibire l’ambito universale di questa libera scelta, restringendolo a dei professionisti autorizzati (lasciamo per ora in sospeso la questione: autorizzati da chi?)

Su cosa si fonda questa proibizione? Non c’è che una e una sola risposta: *sulla presupposta quanto radicale incapacità o deficienza della facoltà di giudizio dell’essere umano*⁵.

⁵ C’è chi, come Eugenio Calvi, ha colto perfettamente il nocciolo della questione: “*Si potrebbe ritenere che il comune cittadino sia così accorto e così acculturato e competente da poter scegliere liberamente il suo curante tra qualsiasi cittadino, di più, tra qualsiasi essere umano*”. Una competenza che è supposta a “qualsiasi essere umano” solo per il tempo di revocargliela; infatti, come conclude Alloisio: “Non c’è spazio per l’inconscio” (cfr. anche più sotto, p.9 e sg.).

Non si tratta di difendere Freud ma di farci difendere da Freud. *La questione laica. Ragione legislativa freudiana e ordini civili*

La portata di questo testo, che comunque non avrebbe potuto essere scritto senza quello di Freud che lo precede, non può essere sopravvalutata. Limitiamoci a dire che esso, e in particolare gli scritti di Giacomo Contri ivi contenuti, è un esemplare ricapitolazione del pensiero di Freud sulla questione laica, anche nel senso di esplicitarne l'implicito. Lo stesso titolo infatti, se letto nella sua completezza, ricolloca la psicoanalisi nel *Kulturarbeit*, in un'offerta di civiltà in accordo o in alternativa ad altre offerte di civiltà. Il lavoro dell'Inconscio è lavoro di civiltà, ma incompleto (da qui il “disagio della civiltà”), che il lavoro psicoanalitico tenta di concludere in quanto *successore ed erede* del primo.

C'è voluto un drastico, coraggioso lavoro di revisione (non “revisionismo”) degli errori commessi dalle *teorie*⁶ psicoanalitiche postfreudiane per poter ritrovare – ricucendo la surrettizia separazione tra gli scritti “tecnici” di Freud e quelli “civili” (*Disagio, Illusione, Mosè*, ecc.) – il senso del pensiero di Freud, da lui chiamato “meta-psicologico”, nell'elaborazione di uno *jus* (diritto) individuale. Un primo diritto, un diritto naturale *positivo*, cioè posto⁷, distinto ma non contrapposto al diritto giuridico-statuale (che a ben vedere non è – e non può essere – nient'altro che una particolare estensione di quel primo diritto), che nella modernità solo la psicoanalisi (Freud) è stata in grado di designare, di correggere e completare e di saper individuare innanzitutto come la ragione pratica del bambino. La dissoluzione di tale diritto – di cui lo psicoanalista è *un* difensore?⁸ No: da cui lo psicoanalista si fa difendere!⁹ – è il vero e proprio

⁶ Ecco l'errore fondamentale: “teoria” al posto di “norma”.

⁷ Sta in ciò la differenza rispetto al tradizionale giusnaturalismo.

⁸ Invitiamo a riflettere seriamente su questo errore.

⁹ Questa conclusione coincide *tout-court* con l'uscita da quanto di ossessionante, di vischioso, di folle c'è nella “legge Ossicini”. Noi stessi, ancora nel '97, quando eravamo convinti di “lottare contro” la Ossicini, proprio per questo c'eravamo invece dentro fino al collo.

obiettivo della “legge Ossicini”.

Una legge “celodurista”

La meditazione dei due testi in esame – *Die Frage der Laienanalyse* e *La questione laica* – porta al beneficio immediato di interrompere la coazione a ripetere: “Che lo si voglia o no, questa legge è un fatto! (Dunque: si salvi chi può! Vi entri chi può!)”. Una “evidenza” che, ormai sorda a ogni discussione critica, viene brandita secondo modalità simili al *celodurismo*.

Non può sfuggire all’*auditus* dello psicoanalista il posto eminentemente fallico occupato dalla “legge Ossicini”. Non fosse che perché il “fallo”, nel suo statuto concettuale rigorosamente freudiano (da contrapporre alla sua banalizzazione e volgarizzazione), non designa né il genitale maschile né un oggetto ma è il rappresentante di un diritto astratto *usurpativo* di quello già posto dal soggetto¹⁰.

Sorvoliamo sugli interessi economico-politici in gioco (questa critica è già stata fatta, esaurientemente, negli interventi di Pierfrancesco Galli a Spaziozero¹¹), per soffermarci sui modi mediante i quali la “legge Ossicini” opera, o meglio, interviene.

Ricatti, intimidazioni, diffide, incitamento alla delazione, minacce di ritorsione, trivialità (“noi gli incompetenti non li vogliamo!”):

¹⁰ Sappiamo che Freud lega il fallo, in quanto legge usurpativa dello *jus* individuale, all’odio invidioso, un odio logico che non riguarda specialmente la donna (altra banalizzazione) ma entrambi i sessi in quanto sono innanzitutto proprio i sessi ad essere attaccati e distrutti dall’odio invidioso. Sappiamo, inoltre, che Freud ne indica il rimedio nel pensiero della “castrazione”, che è lo scopo della psicoanalisi riabilitare.

Una delle conseguenze del parlamentare compulsivo sulla “legge Ossicini” è stata d’interrompere bruscamente molti rapporti amorosi (d’amicizia, d’affari).

¹¹ Spaziozero. Movimento per una psicoanalisi laica, troppo presto dissoltosi, aveva raccolto una cinquantina di analisti di vari orientamenti – tra cui Giacomo B. Contri, Pier Francesco Galli, Ettore Perrella – e una dozzina di gruppi e Associazioni di psicoanalisi, con le relative riviste. A questo Movimento, per un breve tempo, tramite riunioni convegni e scritti sono state affidate le speranze dell’analisi laica in Italia.

seguono applausi), ricorso coatto alle “vie legali”, demagogia, “Pagine gialle” in stato d'assedio, ingiunzioni alla “causa comune”, toni inneggianti alla “vittoria”, tentativi di spacciare reati penali come se fossero la *conseguenza* dell'abuso di professione... Come può non insospettire una “legge” che viene sfrenatamente *mobilitata contro*, aizzata, incitata... Si profila in questa “legge” qualcosa di “osceno e feroce”¹²: un'offensiva, e un'offesa arrecata al diritto in nome del diritto e condotta per vie tribunizie.

Invece di arrendersi alla constatazione che “questa legge ormai è un dato di fatto”, o continuare a discuterne compulsivamente, bisogna *darci un taglio* una volta per tutte¹³. Ecco perché non condividiamo la tesi di coloro che si battono contro l'applicazione “estensiva” della legge anche alla psicoanalisi, e intendono limitarla solo alla psicoterapia. A questa argomentazione liberale, compromissoria, basata sull'affermazione che la legge “non deve”, Freud ribadisce con un deciso: “la legge non può”. È tra queste due posizioni che si pone il discrimine tra l'essere o non essere psicoanalisti: quale miglior occasione, quale miglior test di questo per accertarsene?

Ugualmente non condividiamo la via di chi muove alla “legge” l'obiezione di essere eticamente ingiusta: si provino a leggere le argomentazioni dei suoi promotori e si vedrà che la “legge Ossicini” trae la sua massima forza demagogica proprio dall'argomentazione giusnaturalistica classica, secondo la quale non c'è diritto senza giustizia: essa è stata assolutamente voluta per una Causa Giusta.

Se invece prendiamo la via della *Laienanalyse* indicatoci da Freud, la questione che ci si presenta è: se questa legge non può normare – non perché non deve o perché è ingiusta, ma perché è extra-giuridica – allora

¹² È stato Lacan a contrapporre alla faccia proibitiva del Superio freudiano – da lui apostrofato come “osceno e feroce” – quella istigante.

¹³ Questo non significa, come sta accadendo oggi (ottobre 2003) e ormai da tre anni, scegliere la strada del silenzio sulla questione dell'analisi laica.

come mai è un fatto? Come è stato possibile?

Per fare un polacco ci vuole la Polonia. E per fare uno psicoterapeuta? Le ragioni della “legge Ossicini”: truismi, *feuilletons* e *grand-guignol*

È noto che la “legge Ossicini” ha sempre fatto leva, per legittimarsi, sulla tesi demagogica degli psicoterapeuti “selvaggi” e sulla corrispondente necessità di proteggere l’“utenza”. Sottolineiamo queste due parole: “selvaggio” e “utente”. Non sono parole innocenti: per quanto diffuse e comuni possano essere, sono indizi di un’offesa al pensiero: chi le usa estrapolandole da un contesto amministrativo per applicarle al pensiero del rapporto (di cui la relazione psicoterapeutica non è che un caso, se non addirittura un equivalente) sta offendendo, pervertendo il pensiero e insultando la lingua italiana.

Ecco l’argomentazione di Calvi (di cui non sfuggirà la vertiginosa ampollosità¹⁴):

“Si potrebbe ritenere che il comune cittadino sia così accorto e così acculturato e competente da poter scegliere liberamente il suo “curante” tra qualsiasi cittadino, di più, tra qualsiasi essere umano. Ma evidentemente il Legislatore — non solo quello italiano — è di diverso avviso, se stabilisce che la “cura” debba essere affidata soltanto a chi possiede determinati requisiti. Non ci stupiamo davvero se consideriamo che non chiunque ma solo chi ha una laurea in medicina ed è abilitato a esercitare una professione possa somministrare farmaci e usare il bisturi, e crederemmo poco utile socialmente che venisse data via libera a improvvisati “guaritori”; né penso che tali limiti siano posti ad esclusiva tutela dei medici, quanto piuttosto della pubblica salute. Ma neppure siamo sorpresi se la difesa davanti a un organo giudiziario debba essere affidata a un avvocato, perché ciò dà al cittadino qualche garanzia in più circa il fatto che le sue ragioni siano sostenute da chi conosce le leggi in modo adeguato; ciò non è una regola posta a difesa della sola classe forense, ma più generalmente dell’amministrazio-

¹⁴ Nonostante l’ottocentesca retorica e il tono da *feuilleton* grandguignolesco, il nostro giudizio ravvisa in Calvi una buona fede del tutto estranea ai “nuovi bari”.

ne della giustizia. E così dicasi per altre professioni, che da un lato richiedono, per essere esercitate, specifiche competenze, e dall'altro hanno una loro rilevanza sociale. E non credo che valga, a favore della “libertà” di curare e di farsi curare (nel corpo e nella psiche) l'argomento che è il mercato a determinare la bontà del protagonista, al di là e meglio dei titoli accademici, per cui l'incompetente sarebbe tosto eliminato dalla scena; ciò è solo in parte vero, ma anche se lo fosse pienamente, a quali prezzi, lasciando quale scia di “cadaveri” (in senso proprio e in senso metaforico) ciò accadrebbe? Conveniamo che il costo sociale sarebbe elevatissimo, e perciò inaccettabile?

Ma che cosa ha di differente la psicoterapia (...) per ritenere che debba essere sottratta a ogni possibile regolamentazione statale, e che lo psicoterapeuta, quasi fosse un “artista” possa essere chi da solo si “inventa” tale (e spesso per propri irrisolti problemi psicopatologici)?

(Da una lettera di E. Calvi a E. Perrella del 18/11/97)

Possiamo continuare nel florilegio dei truismi: “Anche la psicoanalisi ha un'intenzionalità terapeutica, perché si propone di eliminare o alleviare le sofferenze, perciò... “. E ci risiamo con il ron-ron della sofferenza! Ma quando mai, per uno psicoanalista, la “sofferenza” è stata un criterio di ragione sufficiente per valutare l'analizzabilità? In quanto all'intenzionalità terapeutica, ricordiamo il giudizio di Freud in merito: “mai stato così sadico!”¹⁵

Analizziamo brevemente l'argomento dell'incompetente o del “selvaggio”.

Domanda: esiste la psicoterapia allo stesso modo in cui esistono la medicina, la giurisprudenza, la scienza? E se sì, in base a quali criteri?

Perché possa essere istituito un Albo degli Psicoterapeuti – al pari dell'Albo dei Medici, degli Avvocati, dei Notai, ecc. – si deve indicare con certezza che cosa specifica lo psicoterapeuta rispetto al non psicoterapeuta, allo stesso modo con cui sappiamo identificare con certezza il medico rispetto al non medico, ecc... Diciamolo altrimenti: per fare un medico ci

¹⁵ Nella presentazione dei libri della storica collana blu di Boringhieri è ormai costume formare un pubblico-*voyeur* con promesse come questa: “Questa esemplare casistica offre all'esperto, così come al semplice lettore, una ricca fenomenologia di sofferenza esistenziale”.

vuole la medicina, per fare un avvocato ci vuole la giurisprudenza, per fare un polacco ci vuole la Polonia, e per fare uno psicoterapeuta ci vuole... ma certo, ci vuole “la” psicoterapia. Ora, se “la” psicoterapia non c’è, non esiste, basta inventarla *ad hoc*.

Disponiamo di un criterio comune – per esempio il criterio della scientificità – giuridicamente sussumibile, che permette di riunire *le* (plurale) medicine *nella* (singolare) Medicina, la quale, in quanto *categoria*, diventa così Medicina di Stato. Questo criterio è definito dal fatto che la medicina procede secondo la legge di causalità (o di causa-effetto) che è predicibile. Ciò significa che tutte quelle pratiche mediche che sono predicibili – ossia operano secondo la legge di causalità – rientrano di diritto nella categoria “Medicina”, potendo essere distinte da tutte quelle pratiche mediche che non sono predicibili e che dunque sono giuridicamente escluse dalla categoria “Medicina”.

Su cosa si fonda la pretesa *della* psicoterapia e *della* psicologia di esistere in quanto categorie che riuniscono sotto di sé tutte le specie di psicoterapie e tutte le specie di psicologie? Qual è il criterio che le unifica? Qual è il criterio unificatore che permette di sussumere giuridicamente *le* psicoterapie e *le* psicologie nella categoria “la” psicoterapia, “la” psicologia?

Fino a quando l'esistenza *della* psicologia non sarà dimostrata, l'iscritto all'Ordine degli Psicologi non è *lo* psicologo ma *uno* psicologo – con gli stessi diritti e doveri civili, penali, fiscali degli altri psicologi – e precisamente uno psicologo che si è laureato in psicologia all' università: egli non è più psicologo o meno psicologo di uno psicologo freudiano, detto anche “psicoanalista”¹⁶. Si tratta infatti di *due* psicologie, benché di natura radicalmente differente e contrapposta.

Valutiamo dapprima il caso *della* psicologia; successivamente il caso *della* psicoterapia (qualcuno già rileverà l'arbitrarietà di una simile distinzione, che invece appare data per acquisita nell'art. 3 della “legge Ossicini”).

¹⁶ A qualcuno che si presentasse come “psicologo” a un aborigeno, quest’ultimo potrebbe del tutto legittimamente, e senza un filo di irriverenza o di ironia, replicare: “Anch’io sono psicologo”.

Domanda: la psicologia procede secondo la legge di causalità, o, in altri termini, la psicologia è una scienza? Ma prima di rispondere a questa domanda siamo subito costretti a porne un'altra: *quale* psicologia? E di conseguenza: *quante* psicologie?

Se esaminiamo il libro di Sadi Marhaba, *Antinomie epistemologiche nella psicologia contemporanea*, possiamo farcene un'idea, ma solo alla condizione di ridurre le psicologie alle epistemologie che le sottendono.

Premettiamo che secondo l'autore vi sono quattro indirizzi epistemologici: “epistemologia generale o neopositivismo”, “epistemologia interna o neobehaviorismo”, psicologia della psicologia o epistemologia genetica”, “sociologia della psicologia o psicologia della scienza psicologica”. Essi costituiscono nel loro insieme il “naturalismo razionalistico” – distinto a sua volta in psicologia accademica e non accademica – cui si oppone il “materialismo storico-dialettico” con proprie psicologie fondamentalmente differenti da quelle del naturalismo razionalistico.

Ebbene, prendendo in esame la sola “epistemologia interna”, cioè quella che si vuole fondata sulla causalità scientifica in generale e sul predittivismo, l'autore rileva ben otto antinomie, dimostrando l'irrisolta problematicità (o, appunto, antinomicità) dell'epistemologia psicologica contemporanea pretesa scientifica.

Il fluido *prana* come comune denominatore psicoterapeutico. *Quale psicoterapia? Gli indirizzi psicoterapici in Italia: confronto e analisi*

Questo testo mette a confronto, attraverso un questionario di 20 domande rivolte ai “nomi più rappresentativi”, venticinque tra le “più importanti” scuole di psicoterapia. Non è inutile elencarle: analisi transazionale, bioenergetica, biofeedback, ipnositerapia, logoterapia, psichiatria, psicoanalisi, psicoanalisi a indirizzo kleiniano, psicoanalisi ad indirizzo lacaniano, psicodramma, psicologia analitica (junghiana), psicologia individuale (adleriana), psicologia umanistica, psicosintesi, psicoterapia breve, psicoterapia cognitiva, psicoterapia comportamentale, psicoterapia costruttivista, psicoterapia sessuale, terapia della *Gestalt*, terapia razionale emotiva, training autogeno, psicoterapia della famiglia, psicoterapie nei

servizi pubblici, psicoterapia rogersiana.

Il numero di ben venticinque “orientamenti psicoterapeutici” non deve allarmare se si pensa, come osserva nella prefazione Sergio Roncato, che nella sola Roma “ci sono una sessantina di scuole per circa novanta corsi di perfezionamento”, e che in USA il numero supera le duecentocinquanta.

Che cosa accomuna tutte queste psicoterapie perché possa essere giustificata l'esistenza della categoria “la” psicoterapia che le sussume e le riunifica come proprie specie in modo tale da giustificare l'istituzione di un Albo degli psicoterapeuti? Dopo la lettura del libro, costato quattro anni di ricerche, la risposta è: niente. Non esiste infatti alcun criterio scientifico che sia stato finora in grado di unificare – nemmeno a livello dei cosiddetti “contenuti minimi” – le psicoterapie storicamente esistenti (qualcuno, negli anni '50, ci ha provato senza successo; oggi, dopo il varo della Ossicini, assistiamo alla pubblicazione di libri che *devono* provarlo). Su tutto ciascuna delle psicoterapie è in disaccordo con le altre: teorie della malattia e dell'eziologia, nosografia, diagnosi, teoria del sintomo, concetto di trattabilità, criterio o giudizio di guarigione, tecnica, training o formazione, ecc.

Notiamo, ancora, che la “legge Ossicini” dà per scontata la separazione, arbitraria, tra psicoterapie e psicologie, come se le psicoterapie potessero esistere in sé e per sé come mere tecniche acefale, senza fondarsi sulle rispettive psicologie o antropologie di cui sono l'applicazione; ecco il motivo per cui, dopo aver diviso lo psicologo dallo psicoterapeuta, l'art. 3 della “legge” non definisce – e come potrebbe? – che cos'è l'attività psicoterapeutica, limitandosi a stabilire le condizioni del suo esercizio. E tuttavia, pur non esistendo un fattore comune giuridicamente sussumibile, la categoria “la” psicoterapia esiste giuridicamente!

In effetti, l'unico fatto accertabile che accomuna giuridicamente gli psicoterapeuti è quello di ricevere denaro (l'onorario) da qualcuno, che non è detto sappia il motivo per cui lo spende, così come non è detto che chi lo guadagna sappia il perché (di primo acchito che qualcuno paghi qualcun altro per essere ascoltato è piuttosto stupefacente). Il che esclude

che si tratti di una questione di “prestazione professionale” ma ne fa una semplice questione di imposte, e per tutti, senza esclusioni o privilegi.

Psicologi, psicoterapeuti, psicoanalisti, ha osservato G. Contri

“hanno in comune il fatto di fare, o non fare, qualcosa che per definizione non è inscrivibile in alcun quadro professionale giuridicamente configurato e configurabile: e proprio perché non lo è, non perché non lo è ancora”.

È la conclusione cui arriva implicitamente anche Sadi Marhaba alla fine della sua ricerca del *comune* denominatore terapeutico quando, provocato da una ragazza “colta” che gli vanta i benefici della sua regolare frequentazione di un pranoterapeuta, scaccia la tentazione dello sdegno illuminista per salvare il pensiero del “rapporto con questa persona che (la) stava guarendo”, non mancando di osservare che il pranoterapeuta stesso aveva ammesso che il fluido *prana* non c'entrava per nulla.

Allora, a costo di lasciarsi vincere da “un'idea mistica”, l'Autore arriva a scoprire che il comune denominatore terapeutico non è epistemologico ma nomologico, e che la sua efficacia è dovuta a una competenza “così importante da vincere il confronto con la competenza (professionale)”, e che egli chiama “dimensione (o tensione) etica come fattore unificante (se non addirittura l'unico) fra i diversi orientamenti e le diverse interpretazioni della psicoterapia”¹⁷.

Il vero e proprio dramma, all'inizio assolutamente insospettabile, di questo breve testo, è che esso comincia lamentando il vuoto legislativo riguardo a una regolamentazione giuridica della professione di psicoterapeuta (la prima edizione del libro data 1988) per concludere, seguendo senza mai cedere il solo filo della propria onestà intellettuale, che “qualsiasi persona dotata di tensione etica in grado molto elevato è necessariamente un buon psicoterapeuta”, e finalmente che:

“la psicoterapia è solo un caso particolare della vita relazionale quotidiana,

¹⁷ È ciò che Freud chiama *Beruf*, la professione non nel senso del professionismo moderno, ma nel senso di “vocazione”. Si veda l'inedita lettera non datata di Freud a un corrispondente anonimo e la relativa nota.

mentre molti vorrebbero che la vita relazionale quotidiana fosse del tutto estranea alle specifiche modalità relazionali concettualizzate all'interno del loro orientamento psicoterapico, o addirittura obbedisse a queste ultime” (corsivo nostro).

Non si possono normare giuridico-statalmente le psicoterapie per il semplice fatto che lo sono già: “le psicoterapie” coincidono infatti con l'universo civile dei normali (o normati) rapporti quotidiani (d'amore, di lavoro, di linguaggio, ecc.) di un soggetto con l'universo di tutti gli altri soggetti. Pertanto, come scrive ancora G. Contri:

“si può dire che non esista relazione umana che non sia psicoterapeutica. Il principio unificatore delle psicoterapie è già dato nel principio unificatore giuridico-statale vigente (ecco perché insistiamo sul fatto che l'ambito delle psicoterapie è l'ambito di ciò che è giuridicamente permesso, cioè a tutti, senza ulteriori e impossibili specificazioni). L'Albo degli psicoterapeuti, per essere, deve designare l'intera cittadinanza”.

Psicoterapia è l'offerta, da parte di qualcuno, di soluzioni legali per la soddisfazione a un soggetto che ne fa domanda. L'eventuale dolo non può essere di competenza del diritto statale se non in quanto effettivo e comprovato reato penale. Qualsiasi altro intervento preventivo¹⁸ del diritto statale a pretesa salvaguardia del soggetto non può che fondarsi sulla esautorazione della competenza psicologica di quest'ultimo, ovvero sul rinnegamento che la psicologia

in tutte le sue possibili accezioni teoriche e in tutti i suoi sviluppi pratici è in capo al singolo e a nessuna istanza sopraindividuale, politica scientifica o di altra natura¹⁹.

¹⁸ La “guerra preventiva” deriva, in subordine, da questa prima prevenzione.

¹⁹ Giacomo B. Contri, *Libertà di psicologia*, Sic Edizioni, Milano 1999.

Lo Stato psicoterapeuta: la domanda di inscrivere nel diritto i comportamenti privati

Nessuno ha niente da obiettare all'istituzione di un Albo degli Psicologi, definiti come quelli che svolgono attività espressamente previste dall'ordinamento statale: in fin dei conti, tra le psicologie – libertà di psicologia – esiste una psicologia accademica. In quanto agli psicoanalisti, non resta loro che continuare a lavorare contro la confisca della psicologia umana (la competenza giuridico-psicologica individuale del soggetto laico) da parte di una psicologia che la (mal)tratta secondo le leggi causali della scienza. Ma l'istituzione di un Albo degli Psicoterapeuti equivale, per fare un esempio, alla pretesa di giustificare moralmente il diritto decidendo quali siano le norme giuste e quelle ingiuste; o alla pretesa da parte di un Legislatore virtuoso, di definire positivamente che cos'è la libertà affinché il popolo debba conformarvisi (come è avvenuto storicamente sotto il Terrore); o alla pretesa di assumere, da parte dello Stato, il compito della felicità (o della salute, o di quant'altro).

In quest'ultima degenerazione antiggiuridica del diritto Kant ravvisava un *imperium paternale* da lui definito come “il peggior despotismo che si possa immaginare”. Allora “selvaggio” è chi offende la legge del soggetto stravolgendo la natura del diritto statale: un insulto all'uno e all'altro diritto con lo scopo di annientarli entrambi riducendoli a uno.

Sotto le insegne del motto citato in epigrafe (l'eccesso di diritto uccide il diritto) può essere citato un movimento di magistrati, studiosi di giurisprudenza, storici, psicoanalisti, intellettuali, che in Francia hanno promosso un vasto dibattito sul nuovo Codice penale promulgato nel 1993. Questo dibattito, partito dalla denuncia del “ricorso forsennato al Codice penale”, è giunto a interrogarsi sul fatto che il diritto sta diventando il “solo referente in una società disorientata”, espressione di una vita pubblica che “tende a prendere la forma di una incessante imprecazione alle autorità”; una supplica – o bestemmia – del diritto “in via di surrogare il politico”.

Tale dibattito è pericolosamente del tutto assente in Italia. Non è vano, allora, stralciare, da un testo di un autore francese (J. C. Guillebaud, *La tyrannie du plaisir*, Seuil, 1998), che dà esauriente testimonianza di que-

sto dibattito, quello che appare il nodo fondamentale: la tendenza attuale a

“sostituire il diritto giuridico-statuale al legame sociale”.

Sostituzione che comporta non tanto “l’investimento progressivo da parte del diritto di ciò che fino a poco tempo fa si chiamava lo spazio privato”, quanto

“il bisogno di inscrivere nel diritto i comportamenti privati”
(corsivo dell'autore).

Il che significa che non si tratta di “intromissione dello Stato” (come vuole da sempre la tesi liberale classica) ma, all’opposto, di domanda fatta al diritto di risolvere i comportamenti privati. Non psicoterapia di Stato, ma Stato psicoterapeuta.

Sempre nello stesso testo, sotto il titolo “Il ritorno dello scientismo”, si insiste su una “deriva psicologizzante del diritto”, cioè sul ricorso sempre più frequente del giudice al “verdetto dello psico”, “nostro nuovo direttore di coscienza”, e a una precisa psicologia: la psicologia scientifica.

Una volta che “il diritto è in nessun luogo e dovunque”, si ha come conseguenza che “il giudice si sottrae sempre più al compito di giudicare nel senso proprio del termine”, facendo a sua volta ricorso a un altro protagonista, il competente “psico”:

“Ciò che si sta affermando ogni anno sempre di più (...) è una delegittimazione dei principi di giustizia e delle funzioni del diritto, a vantaggio di una normalizzazione dei costumi pretenziosamente fondata sulle competenze delle scienze umane”.

Moreno Manghi

Indice

Situazione	1
Fonti	3
Specialisti della psiche e umanità selvaggia. <i>Die Frage der Laienanalyse</i>	4
Non si tratta di difendere Freud ma di farci difendere da Freud. <i>La questione laica. Ragione legislativa freudiana e ordini civili</i>	6
Una legge “celodurista”	7
Per fare un polacco ci vuole la Polonia. E per fare uno psicoterapeuta? Le ragioni della “legge Ossicini”: truisimi, <i>feuilletons</i> e <i>grand-guignol</i>	9
Il fluido <i>prana</i> come comune denominatore psicoterapeutico. <i>Quale psicoterapia? Gli indirizzi psicoterapici in Italia: confronto e analisi</i>	12
Lo Stato psicoterapeuta: la domanda di inscrivere nel diritto i comportamenti privati.....	16